

Causa
14/10/15 *URGENTISSIMA*

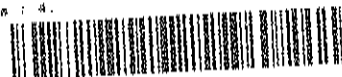


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0658713 02/10/2015 12,13
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 6204 Direzione Generale tutela salu...

Classifica : 4.



6 OTT. 2015

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

Unità Operativa Dirigenziale 60 01 06

Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art. 29 L.R. 1/2008

Alla Direzione Generale

Per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del S.S.R. 52 04 00

Centro Direzionale Is. C/3

NAPOLI

OGGETTO: (FASC. CC 337.15 AVV.)

Trasmissione Sentenza n. 9036.13 del Tribunale
di Napoli notificata con la formula esecutiva.

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza per trasmettere la sentenza in oggetto notificata con la formula esecutiva ad istanza della Banca Popolare di Novara.

Si fa altresì presente che l'appello è stato proposto e che la Corte di Appello, con ordinanza che si allega in copia ha rigettato l'istanza di sospensione della detta Sentenza proposta dalla Regione Campania. La causa è stata rinviata al 10.06.2016 per la precisazione delle conclusioni.

Si invita, pertanto, l'Ufficio in indirizzo a provvedere al pagamento delle somme dovute onde evitare gli aggravii conseguente all'avvio della procedura esecutiva.

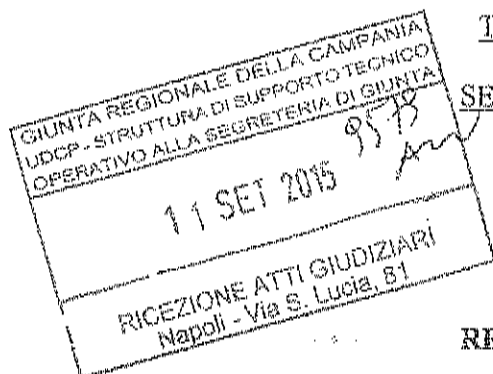
Avv. Paola Rarente

IL DIRIGENTE U.O.D. 06

avv. E. Barone

AVV. EMANUELE PALMIERI
via Chiatamone 53/c - 80121 Napoli
tel. 081-7643616 - 19360356 - fax 081-7640424
e-mail: avv.palmieri@libero.it
P.E. 06330040632
C.F. PLM MNL 49104 F8391

00175/03 06
Cape
Sentenza n. 9036/2013 pubbl. il 12/07/2013
RG n. 2185/2003
Repert. n. 10588/2013 del 12/07/2013



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE OTTAVA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di Tribunale dott.ssa Maria Cappiello, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2185 del R.G.O. dell'anno 2003

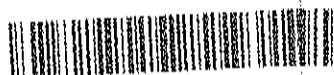
pagamento;

vertente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0611990 15/03/2015 08,40
MIL. TRIB. CAPPIELLO
RAG. Avvocatura Regionale

T.



BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.a., con sede in Novara, alla via Stigioni n. 12, codice fiscale 01848410039, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Siro Lombardini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Remigio Belcredi, del foro di Novara e dall'avv. Emanuele Palmieri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla via Chiatamone, 53/C, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo;

ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA., in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Napoli alla via Santa Lucia 81, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Grande e Paola Parente in virtù di procura generale *ad lites* per Notaio Stefano Cimmino in Napoli rep. n. 3678 del 17-09-2002 e di provvedimento autorizzativo;

11 4 SET 2015

2p Ry. Cuy
Belcredi

9036
13
Rep 10588

Sentenza n. 9036/2013 pubbl. il 12/07/2013

RG n. 2185/2003

Repart. n. 10588/2013 del 12/07/2013

CONVENUTA

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA-GESTIONE LIQUIDATORIA USL 39 DI NAPOLI, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, via Santa Lucia 81,

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.01.2003, alla Regione Campania, nonché alla Regione Campania_Gestione Liquidatoria USL 39 di Napoli, la Banca Popolare di Novara S.p.a. esponeva che in data 09.12.1988, la USL 39 di Napoli, stipulava convenzione, affidando il servizio di tesoreria alla Banca Sannitica s.p.a.; che in virtù della deliberazione n° 2 del 09.07.1991, dell'amministratore straordinario dell'USL 39, il tesoriere della Banca Sannitica s.p.a., concedeva alla USL 39, una anticipazione straordinaria di cassa (ai sensi dell'art. 3 D.L. 262/90 convertito in legge n.334/94), per l'importo di L. 4.615.800.000, su cui la USL riconosceva gli interessi al tasso *prime rate* ABI ; che l'anticipazione veniva concessa in data 18.10 1991; che il credito della banca ammontava al 31.12.1998 a L. 5.258.155.753 pari ad € 2.715.610,82; che dopo tale data non vennero effettuate altre operazioni; che la banca, pur ritenendo di aver diritto al pagamento della predetta somma, riferiva che, depurato dall'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il suo credito ammontava ad € 2.668.899,45 oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito - *prime rate* ABI- con decorrenza 01.04.1998; che la titolarità del suddetto credito era passata dapprima alla Banca Popolare di Novara s.c.r.l., in quanto la Banca Sannitica era stata incorporata nella Banca Popolare di Novara , con atto a rogito notaio Enrico Comola di Novara del 12.12.1995, rep.123591, registrato a Novara il 13.12.1995 al n° 4427 serie I, poi alla Banca Popolare di Novara s.p.a., in forza di atto di conferimento di ramo di azienda in data 21.05.2002 n.17052/4971 rep.

notaio Marchetti di Milano; che dopo la soppressione delle UU.SS.LL., la Banca Popolare di Novara, iniziava una causa civile per il recupero del proprio credito, citando l'ASL NA1 Campania, chiedendo la condanna al pagamento della somma dovuta dalla USL 39; che per tale causa, veniva emessa sentenza del Tribunale di Napoli, che dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ASL convenuta, essendo invece legittimata passivamente la Regione Campania; che avverso tale sentenza era stato proposto appello; che infruttuosi erano stati i numerosi tentativi diretti ad ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Tanto esposto, chiedeva che la Regione Campania e in solido (o, in subordine in alternativa) la Regione Campania- Gestione Liquidatoria USL 39 di Napoli fossero condannate al pagamento, in favore della Banca Popolare di Novara s.p.a., della somma di € 2.715.610,82 o in subordine di € 2.668.899,45, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito *-prime rate ABI-* con decorrenza 01.04.1998, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita ai sensi dell'art. 33 d.l.vo n. 80/98, così come modificato dall'art.7 lg. 205/2000, allegando sul punto che, tutte le controversie in materia di pubblici servizi, erano state attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; eccepiva, altresì, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Nel Merito, chiedeva il rigetto della domanda, siccome improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto nonché non provata, ed in ogni caso prescritta.

La Regione Campania - Gestione Liquidatoria USL 39 di Napoli, invece, ritualmente citata, si rendeva contumace.

All'udienza di trattazione, il difensore della Banca Popolare di Novara, depositava richiesta di ingiunzione di pagamento ex art.186 *ter* c.p.c., per la limitata somma di € 2.383.861,75, oltre interessi convenzionali dal 23.01.2003, nonché spese, mentre la Regione Campania chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

Con ordinanza del 03.02.2004, veniva rigettata la richiesta formulata ex art. 186 *ter* c.p.c., mentre con successiva ordinanza del 12.07.2004, veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con termini di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto premesso che, in tema di contabilità delle unità sanitarie locali, l'art. 50, comma 1, l. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del S.s.n., ha disposto che le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione e la contabilità delle Usl conformando la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente; inoltre, il d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 (nel testo novellato dall'art. 35 l. 30 marzo 1981 n. 119), ha stabilito che le Usl affidino il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni e che, al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio stesso, siano approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, i criteri generali per la predisposizione di convenzioni di tesoreria, da stipulare tra le Usl e le aziende di credito (Cass. civile, 12-04-2007, n. 8823; Cass. civile 06-08 2010 n. 18377; Cass. civile 03-12-2009 n. 25402).

Orbene, come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 13453/91, n. 874/99, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria "*de quo*" va qualificato in termini di rapporto concessorio, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente, implicante, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio.



Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33 d.l.vo n.80/98, così come modificato dall'art. 7 Lg. 205/2000, sollevata dall'Ente convenuto.

In particolare, la convenuta, invocando l'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 2005, sostiene che trattasi di controversia attinente a prestazioni rese nell'espletamento di un pubblico servizio, e ciò basterebbe a devolvere la controversia stessa al giudice amministrativo.

All'uopo, per risolvere il problema, è utile ricostruire l'attuale ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di giurisdizione amministrativa.

Le controversie in materia di concessione di beni o di servizi pubblici erano regolate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

Il primo comma della norma stabiliva che i ricorsi contro atti e provvedimenti, relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, erano devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali. Il secondo comma faceva salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi del rapporto concessorio.

E' subentrato il d. lgs.vo n. 80 del 1998, che, con l'art. 33, ha devoluto "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi", specificando l'area nella quale essi operano (comma primo e secondo), ed ha modificato l'art. 5 della legge tar, sopprimendo il riferimento ai servizi pubblici, già contenuto nel primo comma della norma (terzo comma). Ne era derivato:

- che la materia dei pubblici servizi non era più compresa nella disciplina dell'art. 5, dal quale era stato espunto il riferimento alle concessioni di servizi, confluiti nei nuovi casi di giurisdizione esclusiva indicati dall'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998;
- che, secondo quest'ultima norma, erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, in esse comprese quelle tra



amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi (lettera b del secondo comma).

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 33, avutasi con la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000 n. 207, la norma è stata sostituita dall'art. 7, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale, ne ha riprodotto il testo.

La Corte costituzionale, con sentenza additiva di accoglimento del 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (come era previsto dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971) o ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio. Ha dichiarato ancora l'incostituzionalità dell'intero secondo comma del medesimo art. 33, sempre come sostituito dall'art. 7 lett. a) della legge n. 205 del 2000.

Nella motivazione della decisione è dichiarato che, nella materia dei servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non potendo essere attribuita per classi di materie, perchè deve rispettare il principio costituzionale del primo comma dell'art. 103 della Costituzione sulla determinazione della giurisdizione del Consiglio di Stato, ricorre solo quando la pubblica amministrazione "agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesta la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo".

In base al dispositivo della sentenza, il testo dell'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, novellato dall'art. 7, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205 si può ricostruire nel modo che segue:

"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo"

Emessa Da: RUGGIERO MARIA CONSIGLIA Emessa Da: POSTECOM CA2 Servizi 55/66

disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".

L'art. 33 del d. lgs.vo novellato, in altre parole, è rimasto immutato nella parte in cui ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie in una materia definita come "materia di pubblici servizi".

Tra le classi di controversie, che prima erano devolute alla giurisdizione esclusiva, tuttavia, sono rimaste escluse, tra le altre, quelle relative a concessioni di pubblici servizi, essendo stata recuperata la disposizione già contenuta nell'art. 5 della legge sui t.a.r..

E' anche caduta la disposizione dettata dalla lett. c) del citato art. 33, riguardante le controversie relative ai rapporti individuali di utenza ed alle controversie meramente risarcitorie, che concernevano le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione.

Con la dichiarazione di incostituzionalità ora indicata, in definitiva, la giurisdizione esclusiva nella materia delle concessioni si può esercitare nelle seguenti controversie:

controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie in materia di affidamento del servizio; controversie concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla norma, quali il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990.

Negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal tradizionale criterio del *petitum* sostanziale dell'azione.

Firmat. Da: RUGGIERO MARIA CONSIGLIERA ENNESO, Da: POSTECOM CA2 Sirelli, 55448

Ciò vale a dire che, quando si dibatte dell'attuazione di obbligazioni che hanno fonte nel rapporto di concessione non rientrante, secondo lo schema prima indicato per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie che attengono alla sfera privatistico - patrimoniale delle parti in causa, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere i diritti derivanti dal rapporto in contestazione.

La sentenza della Corte costituzionale prima richiamata si applica ai giudizi in corso, perchè in questo caso non vale il principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 cod. proc. civ., attesi gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità, quando le situazioni processuali non siano esaurite o consolidate (cfr. motiv. Cass.civ.01.12.2004 n.22492).

Orbene, nel caso in esame, non è in questione la portata della concessione, né la validità delle sue clausole in rapporto al modo in cui l'ente pubblico è tenuto ad operare e ad esercitare i propri poteri concessori, bensì esclusivamente la misura del corrispettivo erogato a titolo di anticipazione straordinaria di cassa (ai sensi dell'art. 3 d.l. 262/1990, convertito il l. 334/1990), nonché degli interessi al tasso *prime rate* ABI. prospettando quindi la sussistenza di un "diritto soggettivo".

La fattispecie, pertanto, ricade pienamente in quell'ambito che il legislatore ha riservato alla giurisdizione ordinaria con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la debenza e la misura del corrispettivo dovuto al concessionario del pubblico servizio.

Va disattesa, altresì, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., che parte convenuta ha eccepito, per aver la Banca Popolare di Novara proposto appello avverso altro giudizio avente ad oggetto il medesimo *petitum* e la medesima causa *petendi* nei confronti del Direttore Generale dell'Asl, nella qualità di Commissario Liquidatore della ex USL 39, ciò perché, non sussistono i presupposti per sospendere il giudizio, ed inoltre, come riferito negli scritti conclusionali della Banca Popolare di Novara, l'appello è stata cancellato dal ruolo.

Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che essa è tardiva in quanto sollevata per la prima volta solo in comparsa conclusionale.

Nel merito, la domanda è fondata e merita, per tale ragione accoglimento.

La titolarità attiva e passiva non è in contestazione ed in ogni caso risulta provata alla stregua della documentazione versata in atti (atto notaio Enrico Comola di Novara del 12-12-1995 rep.123591 registrato a Novara il 13-12-1995 al n. 4427 serie I, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Benevento il 19-12-1995 e presso la Cancelleria del Tribunale di Novara il 29-12-1995; atto di conferimento di ramo di azienda del 21-05-2002 n. 17052/4971 rep. notaio Marchetti di Milano; sentenza del Tribunale di Napoli n.4771/00 del 04-04-2000, quest'ultima ha chiarito che *"la legittimazione passiva per le obbligazioni in questione è da riconoscere alla Regione"*).

L'esistenza e l'entità del credito risultano provate alla stregua della documentazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara, che ha depositato agli atti: 1) la convenzione stipulata in data 09.12.1988, con cui la USL 39 di Napoli affidava alla Banca Sannitica s.p.a. il proprio servizio di tesoreria; 2) la deliberazione dell'amministratore straordinario n°2 del 09.07.1991, avente ad oggetto l'anticipazione straordinaria di cassa ex art.3 D.L.262/90 convertito in legge 334/90, per l'importo di £ 4.615.800.000, regolata al tasso del *"prime rate"* ABI; 3) l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della Banca Popolare di Novara. In particolare, con riferimento all'estratto conto, va rilevato, che trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. 2751/02)

Nella specie, va osservato che la convenuta, non ha contestato l'estratto conto prodotto dalla Banca ma si è limitata a contestare genericamente i conteggi depositati da controparte, con riserva di meglio controdedurre all'esito dell'istruttoria avviata presso la competente Gestione Liquidatoria.

Inoltre, non ha contestato il credito che la Banca ha concesso alla USL 39 a titolo di anticipazione straordinaria per l'importo di 4.615.800.000, bensì, ha contestato i conteggi aventi ad oggetto partite eccedenti l'importo autorizzato ed aventi natura diversa da quelle espressamente autorizzate.

Ciò posto, passando alle risultanze della C.T.U. - che in questa sede vengono fatte proprie dal Giudicante perché frutto di un'indagine espletata con competenza, approfondimento e completezza, deve dirsi che il consulente ha accertato che il rapporto di conto corrente tra la Regione Campania

Firmato Da: RUGGIERO MARIA CONSIGLIA Forasse Da: POSTECOM CA2 Senat: 5506

(all'epoca amministrazione straordinaria U.S.L. 39) e la Banca Popolare di Novara (all'epoca Banca Sannitica) ha avuto inizio il 18 ottobre 1991 con la concessione da parte della Banca di una apertura di credito sul conto n° 01.22039/13, per l'importo di £. 4.615.800.000.

Successivamente il conto è stato movimentato con gli addebiti degli interessi a favore della banca e con le rimesse della Regione a copertura del debito. Per l'anno 1996 sono state rilevate alcune registrazioni contabili indicate sull'estratto conto come "disposizioni" a credito; in sostanza si tratta di storni di registrazioni contabili erroneamente effettuate dalla banca per interessi calcolati con tassi diversi da quelli convenzionalmente pattuiti; con tali registrazioni (aventi la stessa data di valuta di quelle errate) la banca ha eliminato totalmente gli effetti economici degli errori commessi.

Il tasso applicato dalla Banca Popolare di Novara per il calcolo degli interessi dovuti dalla Regione Campania è sempre stato, nell'arco dell'intero rapporto, quello convenzionalmente pattuito, pari al *prime rate* ABI.

Va rilevato che l'ausiliario nominato dall'ufficio, in assenza di un documento formale che attestasse la chiusura del rapporto di conto corrente, ha elaborato tre distinte ipotesi di chiusura del conto corrente: la prima al 31-12-1994, data in cui hanno cessato di esistere le U.S.L.; la seconda al 31-03-1998, data ultima di elaborazione degli estratti conto da parte della Banca; la terza al 29-01-2003, data di inizio del giudizio.



Tra le tre ipotesi prospettate dal C.T.U., la seconda appare sicuramente la più logica. Ed invero, la chiusura di un conto corrente dipende da un atto negoziale di una delle parti; nella specie, poiché non risulta intervenuta una manifestazione di volontà diretta all'estinzione del rapporto, consegue che il conto va ritenuto operativo fino all'ultima operazione bancaria che risale appunto al 31-03-1998.

Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla

delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Ciò posto, nella specie la Banca, pur ritenendo di aver diritto al pagamento della somma di £. 5.258.155.753 pari ad €. 2.715.610,82, ha allegato che il suo credito, depurato dall'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ammonta ad € 2.668.899,45 (cfr. pag. 2 atto di citazione).

Orbene, la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), implica che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Pertanto, in relazione al credito vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti della Regione Campania, la determinazione degli interessi va effettuata senza alcuna capitalizzazione.

L'Ente convenuto solo in sede di chiarimenti chiesti al C.T.U. ha evidenziato la necessità di applicare la Circolare n.121298 dell'1-04-1991 del Ministero del Tesoro, che imponeva alla Banca di portare in riduzione dalla anticipazione straordinaria (oggetto del presente giudizio) concessa alla USL 39 tutte le disponibilità provenienti dalla gestione corrente.

Sul punto si osserva che, come giustamente rilevato dalla Banca istante, "l'applicazione di tale Circolare doveva essere oggetto di una eccezione in senso proprio, da sollevarsi entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c."

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ammontare del credito vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti della Regione Campania, ascende ad € 3.083.251,50 così determinato: € 1.066.249,21 capitale, €. 1.128.128,87 interessi ed € 888.873,42 interessi legali al 30-06-2013.



Finalità: Da: RUGGIERO MARIA CONSULTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentit: 5546

Sentenza n. 9036/2013 pubbl. il 12/07/2013

RG n. 2185/2003

Repert. n. 10588/2013 del 12/07/2013

In relazione a quanto motivato con sentenza n.4771/00 emessa da questo Tribunale in data 04-04-2000, la Regione Campania va, dunque, condannata al pagamento del suddetto importo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VIII ^ Sezione Civile, nella persona del G.O.T. dr. Maria Cappiello definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Banca Popolare di Novara s.p.a., della somma complessiva di € 3.083.251,50 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio che liquida in euro 36.250,00 di cui €. 35.250,00 per competenze e la rimanente parte per spese, oltre accessori di legge e spese di C.T.U..

Così deciso in Napoli, il 01-07-2013

IN CARICATA
13-106-2013
IL DIRETTORE AMM.VO
dott.ssa M. Cappiello

Il G.O.T.
dott.ssa Maria Cappiello

Si notifica a:

Regione Campania in persona del
Dir. off. k.f.t. Via S. Lucia 81
Napoli

